

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI

DEL D. LGS 231/2001

CONFEZIONI VALENTINA SRL

INDICE

Sezione I

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n.231/200	2
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	2
1.2 Le linee guida di Confindustria	11
1.3 Definizioni	12
1.4 L'adozione del presente modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	15
1.5 Le Sanzioni	16
2. L'Azienda	17
2.1 Le ragioni che hanno indotto ad adottare il presente modello	18
3. L'Organismo di Vigilanza	19
3.1 Requisiti dell'ODV	19
3.2 Identificazione dell' ODV	19
3.3 Nomina dell'ODV	20
3.4 Funzioni e poteri dell'ODV	21
3.5 Informazioni e segnalazione nei confronti dell'ODV- sistema delle deleghe	22
3.6 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi	22
4. La Diffusione del modello	23
4.1 Formazione del personale	23
4.2 Informazioni ad altri <i>Destinatari</i>	23
5. Whistleblowing	24
6. Il Sistema Disciplinare	26
6.1 I Principi Generali	25
6.2 Sanzioni per lavoratori dipendenti	25
6.3 Sanzioni per amministratori	26
6.4 Misura nei confronti di terzi	28
7. Analisi dei rischi	28
7.1 Il metodo	29

SEZIONE I

PARTE GENERALE

1.IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

In questa prima parte del Modello si è ritenuto necessario richiamare, in sintesi, tutte le fonti della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, e così, tra questi, delle società di capitale, qual è appunto CONFEZIONI VALENTINA SRL (d'ora in poi per *Società*), nonché ripercorrere l'evoluzione del tessuto normativo che regge tale disciplina, al fine di offrire ai *Destinatari* del presente modello (d'ora in poi *Modello*), come più innanzi definiti, un quadro completo della materia.

A questo riguardo la *Società* ha adottato, un Modello ex D. Lgs. 231/2001, approvato dall'amministratore unico ed entrato in vigore in data 1.12.2023.

Nella medesima ottica e per le medesime finalità sono più innanzi richiamati ed illustrati anche taluni reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 che sanzionano condotte del tutto estranee all'operatività della società ma, anche a questo proposito, ha prevalso l'esigenza di completezza cui si è fatto cenno.

1.1.La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge n.300/2000, il *Decreto* Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il "*Decreto*"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Con tale *Decreto*, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi (c.d. "*reati presupposto*") nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto un profitto o abbiano avuto un vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto *Decreto* si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel *Decreto* originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” (artt. 24 e 25). Nello specifico:

- il *Decreto Legge* 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto l'art. 25-*bis* “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”;
- il *Decreto Legislativo* 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto l'art. 25-*ter* “*Reati societari*”;
- la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater* “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”;
- la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto l'art. 25-*quinquies* “*Delitti contro la personalità individuale*”;
- la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto l'art. 25-*sexies* “*Abusi di mercato*”;
- la Legge del 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater* 1 “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”; la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso il *Decreto* ai “*Reati transnazionali*”.

Il Legislatore italiano ha novellato poi il *Decreto* mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ed in particolare:

- con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25-*septies* del *Decreto*, poi sostituito dall'art. 300, comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con questo intervento del legislatore la responsabilità amministrativa è stata estesa ai delitti colposi;
- l'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nella disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 25-*octies*, aggiungendo tre nuove figure di reato all'elenco dei reati presupposto: la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. Ne consegue che i delitti di riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita comportano la responsabilità amministrativa prevista dal *Decreto* anche in mancanza del requisito di transnazionalità, necessario in precedenza. A tali reati con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stato aggiunto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*1 c.p.
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa ai c.d. “*cyber-crimes*”. L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, intitolato “*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*”, che annovera tra i reati presupposto le seguenti undici nuove fattispecie incriminatrici:
 - art. 615-*ter* c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 617-*quater* c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
 - art. 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
 - i delitti *ex* art. 635-*bis* c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);

- i delitti *ex art. 635-ter e quater*, introdotti nel c.p. dalla citata legge di ratifica, intitolati rispettivamente “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità” e “danneggiamento di sistemi informatici o telematici”. A essi deve essere aggiunto il reato *ex art. 635-quinquies* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
 - i reati *ex art. 615-quater* c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) ed *ex art. 615-quinquies* c.p. (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
 - i reati *ex art. 640-quinquies* e *art. 491-bis* c.p., intitolati rispettivamente (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) e (documenti informatici);
- la c.d. “*Legge sullo sviluppo*” del 23 luglio 2009, n. 99 entrata in vigore il successivo 15 agosto 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha poi ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall’*art. 25-bis* del *Decreto Legislativo* n. 231 del 2001, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (*art. 473* c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474* c.p.);
- Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l’*art. 25-bis I*, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l’industria e il commercio, nonché l’*art. 25- novies*, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d’autore. Assumono pertanto rilevanza i seguenti reati:
- turbata libertà dell’industria e del commercio (*art. 513* c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (*art. 513-bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (*art. 514* c.p.);
 - frode nell’esercizio del commercio (*art. 515* c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (*art. 516* c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (*art. 517* c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (*art. 517-ter*);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (*art. 517-quater* c.p.);
 - In tema di delitti in tema di violazioni del diritto d’autore, i reati sono quelli previsti dagli *artt. 171*, comma 1, lett. *a-bis*), e comma 3, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171 octies* - Legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Con l’*art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”*, introdotto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto sicurezza) sono stati inseriti nell’impianto normativo sulla responsabilità degli enti i reati associativi, in precedenza presenti come reati presupposto per le sole fattispecie di natura transnazionale *ex art. 10* Legge 146/2006. Le fattispecie richiamate dall’*art. 24-ter*, comma 1, sono quelle degli *artt. 416*, comma 6, *416-bis*, *416-ter*, *630* c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’*art. 416-bis*, per i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di cui all’*art. 416-bis* c.p., nonché dell’*art. 74* D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*”. In termini di novità, rispetto alla Legge 146, sono stati inseriti tra i reati presupposto:

- i delitti concernenti il traffico d'armi (illecita fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, art. 407, comma 2, lett. a), n.5) c.p.p.);
- il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171 octies - Legge 22 aprile 1941, n. 633.
- La Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha ratificato la Convenzione Onu contro la corruzione del 2003, all'art. 4 introduce l'art. 25-decies che inserisce tra i reati presupposto l'art. 377-bis c.p. concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.;
- il D. Lgs n. 121/2011 emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la precedente direttiva 2005/32/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies, con l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla fattispecie dei "Reati ambientali" commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.
- il D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto l'art. 25-duodecies relativo al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012, ha inserito all'interno dell'art. 25 del *Decreto*, già afferente ai reati di concussione e corruzione, la fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità", disciplinata dal nuovo art. 319-*quater* c.p. Inoltre, è stata aggiunta all'art. 25-ter la nuova lettera s-bis con cui è stato introdotto, nel catalogo dei reati fonte, il delitto di corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c.;
- la Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (contenente "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province") ha soppresso il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che inseriva tra i reati-presupposto elencati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 la frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, la falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento di cui all'art. 55 comma 9 del D. Lgs. 231/2007, nonché i delitti in materia di violazione della *privacy* previsti dal D. Lgs. 196/2003 (cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante). Limitatamente alle norme soppresse, il *Decreto* ha perso efficacia sin dall'inizio. Di conseguenza, vive il testo dell'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 93/2013, mentre il delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p.), se commesso in danno dello Stato o di un ente pubblico, continua a essere previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001;
- La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 ha modificato l'articolo 53 del D. Lgs. 231/2001, con l'introduzione del comma 1-bis, prevedendo la possibilità che il commissario giudiziario possa disporre che i beni o titoli o denaro dell'ente responsabile, oggetto di confisca per equivalente, possano essere messi nella disponibilità dell'ente al solo fine di essere utilizzati esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali;
- la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, all'art. 3, comma 5, lett. b) (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio), ha modificato l'articolo 25-octies del D. Lgs.

231/2001, con l'introduzione dell'art. 648-ter I (Autoriciclaggio) prevedendo che venga punito colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un ampio elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30 maggio 2015) – all'articolo 12 – ha, infine, introdotto “*modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*” ed è entrata in vigore il 14 giugno 2015. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/2001 non è più qualificato quale contravvenzione bensì delitto e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, “*fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*” La norma punisce allo stesso modo tali soggetti “*anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*” Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato. Infine la Legge ha introdotto il reato di “*false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità*” e il reato di “*false comunicazioni sociali delle società quotate*”. Tali nuovi reati sono rappresentati:
 - dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis del c.c. (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità);
 - dall'articolo 2622 del c.c. (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotte dalla stessa Legge 69/2015. La responsabilità prevista dal suddetto *Decreto* si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
- la Legge 9 gennaio 2019 n.° 3 che, unitamente al D. Lgs n.175/2020, ha inserito i reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001. Le suindicate normative hanno in particolare esteso il novero dei reati presupposto rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti alle seguenti fattispecie:
 - dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D. Lgs. 74/2000;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D. Lgs. 74/2000;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
 - omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - indebita compensazione ex art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
- Il D. Lgs n.75 introdotto il 14 Luglio 2020 modifica:
 - l'art 24 già novellato dalla legge 161/2017, il quale disciplina “*l'indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”;
 - l'art.25, già modificato dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 e della legge n.190/2012 in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”;
 - l'art 25 *quinquesdecies* che disciplina il novero dei reati tributari, introdotto dal D. L.n.124/2019 coordinato con legge di conversione n.157/2019.
 - La Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 e il D. Lgs n.107/2018 hanno apportato modifiche all'art. 25-sexies che disciplina il reato di abuso di mercato (art.187 – *quinquies* TUF).
 - La Legge del 9 marzo 2022 che ha introdotto:
 - l'art.25- *septiesdecies* riguardo alle disposizioni che disciplinano il patrimonio culturale;
 - l'art.25- *duodevicies* sul riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni
 - Il D Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (*whistleblowing*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni normative nazionali. Ha esteso a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel *Decreto* attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul *whistleblowing* in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o ente privato ed in particolare ha:
 - demandato la gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona o in alternativa ad un ufficio interno autonomo o ancora ad un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia;
 - aggiunto un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall'ANAC a cui ricorrere quando non è stata previsto un canale di segnalazione interna o quando il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione o violazione comportante la

divulgazione pubblica (a determinate condizioni) con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di internet.

- Legge n.50 del 5 maggio 2023 Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023 (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l'art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l'art.12 e l'art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto;
- Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231);
- Legge n. 60 del 24 maggio 2023 “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”;
- Legge n.93 del 14 luglio 2023 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941;
- Il Decreto Legge 105/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge 137/2023 “ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell'articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:
 - L'Art. 25-octies c.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” ed al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.);
 - L'Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l'art.255 del D.Lgs 125/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

In sintesi, alla data di approvazione del *Modello*, i reati presupposto che si ritiene possano interessare, anche solo marginalmente, l'operatività della *Società* sono quelli di seguito indicati:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione...d'ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01

Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25- quinqüesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

1.2 Le linee guida di Confindustria

La predisposizione del presente *Modello* è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 31/03/2008 (di seguito le *Linee Guida*).

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del *Modello* può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale o comunque dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole probabilità in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un *Organismo di Vigilanza* (di seguito ODV) i cui principali requisiti siano autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’ODV sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del *Modello* stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le *Linee Guida* non inficia la validità di un *Modello*. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle *Linee Guida* che per loro natura hanno carattere generale

1.3 Le linee guida di Confindustria

La predisposizione del presente *Modello* è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 31/03/2008 (di seguito le *Linee Guida*).

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del *Modello* può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli;

A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale o comunque dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole probabilità in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un *Organismo di Vigilanza* (di seguito ODV) i cui principali requisiti siano autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’ODV sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del *Modello* stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le *Linee Guida* non inficia la validità di un *Modello*. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una *Società* particolare, può discostarsi dalle *Linee Guida* che per loro natura hanno carattere generale

1.4 Definizioni

Nel presente *Modello* si assumono le seguenti definizioni:

- *Aree*: si intendono le aree nelle quali è articolata l’attività della *Società* ed in particolare si intendono l’area gestione delle risorse umane (inclusiva anche di tutto ciò che attiene alla sicurezza dei dipendenti e collaboratori), l’area acquisti e logistica (approvvigionamento), l’area commerciale (inclusiva di tutto ciò che concerne rapporti contrattuali a qualunque titolo intrattenuti con terzi), l’area amministrativa e finanziaria (amministrazione, finanza e controllo) l’area afferente alla gestione del contenzioso e quella che inerisce i rapporti con la P.A e, comunque, le aree organizzative e decisionali nelle quali si dispiega l’attività e che fanno tutte riferimento all’organo amministrativo. Stante le dimensioni della *Società* e l’estrema flessibilità della sua organizzazione, che si riflette anche in un forte interscambio di funzioni, ciò che rileva, al fine dell’identificazione delle aree e della individuazione dei responsabili delle stesse, è non tanto e non solo la formalizzazione dei diversi ruoli quanto l’effettività degli stessi e così delle funzioni svolte da ciascun *Destinatario*;
- *Attività*: si intende qualsivoglia atto posto in essere dalla *Società* ovvero qualsivoglia condotta tenuta dai *Destinatari* nello svolgimento dei compiti ad essi riservati dalla legge o ad essi assegnati sulla base del contratto di lavoro o dei rapporti contrattuali in essere e, attraverso i quali sono stati attribuiti loro, in relazione alle funzioni espletate, specifici incarichi. *Attività* è, dunque, quella posta in essere sia per la produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio sia per la fabbricazione di prodotti “per conto” e cioè con marchio di aziende terze;
- *Attività Sensibili*: Si intendono le attività svolte dalla *Società* che si ritiene possano generare il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al *Decreto*, con la precisazione che non tutti i reati previsti dal *Decreto* afferiscono ad un’area sensibile, essendo la loro possibile commissione del tutto avulsa dell’operatività aziendale e così dall’*Attività*;
- *Ccnl*: si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla *Società*.
- *Decreto*: il *Decreto* Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;
- *Destinatari*: si intendono tutti coloro che operano nell’interesse della *Società* e che sono soggetti all’osservanza del *Modello* ed in particolare i soggetti di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 (“*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*” e “*persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti*”) nonché, stante anche la valenza etica del *Modello*, tutti i dipendenti della *Società* con qualsivoglia funzione e qualifica. Per soggetti da considerarsi in posizione apicale, ai sensi del disposto dell’art.5, lett. a) del D. Lgs n. 231/2001, si

intendono, oltre agli amministratori della *Società*, i responsabili delle aree nelle quali si articola l'*Attività* della stessa, i delegati alla tutela della salute e della sicurezza e, comunque, i soggetti preposti alla direzione di unità organizzative aventi una propria autonomia operativa e gestionale ancorché non formalmente individuata. Si intendono inoltre quali *Destinatari* del presente *Modello* anche:

- i soggetti, persone fisiche (in forma individuale o collettiva) o giuridiche, di cui la *Società* si avvale in via continuativa per lo svolgimento di specifiche prestazioni di sua competenza. A questo riguardo si precisa che sono *Destinatari* del *Modello* anche gli agenti di commercio di cui si avvale la *Società*, a prescindere dalla forma giuridica con la quale essi svolgono la loro attività di promozione;
- i soggetti che operano in qualità di titolari di contratti di collaborazione continuativa o di consulenza nel caso in cui la finalizzazione della prestazione dovuta comporti un loro significativo apporto nell'organizzazione aziendale;
- *Direzioni*: si intendono la Direzione Operativa, la Direzione Vendite, la Direzione Acquisti e Logistica, e la Direzione Amministrativa;
- *Enti*: si intendono tutte le Istituzioni pubbliche locali, statali e comunitarie;
- *Modello*: si intende il complesso di principi etici, organizzativi, gestionali e di controllo qui precisati, che deve indirizzare l'attività della *Società* e regolare i comportamenti posti in essere dalla *Società*, dai *Destinatari* in posizione apicale o da loro sottoposti. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è funzionale all'attuazione del disposto del D. Lgs n.231 del 2001 e si articola essenzialmente nell'identificazione dei rischi e così delle aree, settori d'attività e attività nei quali si possono verificare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231 e nell'indicazione dei cardini dei sistemi di controllo da attuare, anche attraverso specifiche procedure, tali da non poter essere elusi o aggirati, se non fraudolentemente. Quando non diversamente specificato, il riferimento al Modello deve intendersi sia al *Modello* qui approvato sia alle procedure operative adottate in attuazione dello stesso;
- *Organismo di Vigilanza* (ODV): si intende l'organismo nominato dalla *Società*, in attuazione del D. Lgs n. 231 del 2001, preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del *Modello* da parte della stessa e dei *Destinatari*. L'*Organismo di Vigilanza* è dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli organi di gestione, controllo e revisione contabile della *Società*. L'organismo è *Destinatario* di un budget di spesa per lo svolgimento delle funzioni ad esso riservate dal *Decreto* e dal *Modello*, il cui utilizzo non è soggetto ad alcun condizionamento da parte della *Società*;
- *Procedure*: si intendono le regole attuative del *Modello* ed i percorsi operativi nelle specifiche aree di attività per dare piena attuazione al *Modello* già adottati dalla *Società* e coerenti alle prescrizioni del *Modello* o che essa adotterà per darvi piena attuazione;
- *Procedure Operative*: come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:
 - ogni operazione o transazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Con tale principio la *Società* intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale;
 - tracciabilità su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. A tal fine è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente

effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

- autonomia: nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale. Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella *Società* processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di “separazione dei ruoli”. Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo e in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo. Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- controlli documentati: i controlli effettuati devono essere documentati. Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self- assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit). Inoltre, la *Società* stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo, che verranno presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del *Modello*:
 - ✓ garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
 - ✓ definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
 - ✓ attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
 - ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
 - ✓ regolamentare l'attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
 - ✓ garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'ODV, il quale può richiedere informazioni o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del *Decreto*;
 - ✓ prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- il *Modello* si inserisce in un sistema di controlli e di governance più ampio e preesistente (costituito da protocolli, policy, procedure, audit e monitoraggi realizzati dalla *Società*), finalizzato a supportare non solo la

gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obiettivi aziendali. Pertanto la *Società* nello sviluppo del proprio *Modello*, ha tenuto conto delle interrelazioni e connessioni sinergiche con i sistemi di controllo già esistenti ed operativi;

- *Segnalazioni*: da parte di dipendenti o collaboratori della *Società* di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell' UE, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs n.231/2001 ed in generale violazioni del presente *Modello*.
- *Soggetti Apicali*: sono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della *Società* o di una sua direzione dotata di autonomia funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della *Società* o, comunque, di sue aree operative;
- *Terzi* : sono i soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo persona fisica, impresa individuale o collettiva, *Società*) che, a qualsivoglia titolo e con riferimento alle diverse aree d'attività della *Società*, erogano prestazioni a quest'ultima a titolo d'appalto o di fornitura di servizi, non essendo però inserite nell'organizzazione della stessa. Sono di conseguenza *Terzi* le Cooperative di lavoro delle quali la *Società* dovesse avere la necessità di avvalersi in alcune delle sue attività, gli artigiani (la cui operatività è disciplinata più innanzi) ed i professionisti che svolgono, nell'interesse della *Società*, un'attività professionale in modo non continuativo in quanto non soggetti alla direzione e vigilanza delle figure di cui all'art. 5, lett. a), del D. Lgs n. 231/2001.

1.5 L'adozione del presente modello organizzativo, quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il *Decreto* prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello ad un *Organismo di Vigilanza* dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il *Decreto* prevede, peraltro, che il *Modello* di organizzazione e gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati della fattispecie prevista dal *Decreto*;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione

- delle decisioni dell'*Ente* in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del *Modello*;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel *Modello*.

1.6 Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza (art. 9 del *Decreto*). Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale. Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del *Decreto*.

In caso di condanna dell'*Ente*, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Il giudice nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene altresì conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e delle finalità preventive della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'*Ente* non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l'*Ente* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'*Ente* ha adottato e reso operativo un *Modello* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dai punti (iii) e (iv) che precedono, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del *Decreto*):

- l'*Ente* ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- il reato è stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
- Le sanzioni interdittive previste dal *Decreto*, art. 9 comma 2, sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l' *Ente* prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 17 del *Decreto*):

- abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il *Decreto* prevede, inoltre, altre due sanzioni:

- la *confisca* (art. 19 del *Decreto*), che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- la *pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 18 del *Decreto*) che può essere disposta quando nei confronti dell' *Ente* viene applicata una sanzione interdittiva.

Il *Decreto* disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione (art. 28 del *Decreto*), fusione (artt. 29 e 31 del *Decreto*), scissione (artt. 30 e 31 del *Decreto*), e cessione di azienda (art. 33 del *Decreto*).

Il *Decreto* sancisce la regola che, nel caso di “*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*”. Il nuovo ente sarà quindi *Destinatario* delle sanzioni applicate all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il *Decreto* prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il *Decreto* prevede, invece, che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il *Decreto* stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l' *Ente* cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2.1 L'AZIENDA

La *Società*, attiva nel settore della produzione e confezionamento di articoli di abbigliamento (nonché stiratura di capi, lavaggio, ricamo e finissaggio di detti capi), si è sempre caratterizzata per la ricerca costante dell'eccellenza qualitativa al fine di rispondere al meglio alle esigenze del mercato.

Allo stato la *Società* realizza il proprio intero turnover in qualità di subfornitrice di uno dei player mondiali più importanti del settore luxury fashion, ponendo dunque la propria struttura e le competenze operative maturate in anni di esperienza al servizio del Know-How del committente per la realizzazione del prodotto finito contraddistinto dal marchio di quest'ultimo.

2.1 Le ragioni che hanno indotto la Società ad adottare il presente modello

La *Società*, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali, anche a tutela sia della sua posizione ed immagine, sia di quelle delle aziende *Destinatari* dei prodotti da essa forniti, ha deciso di adottare il *Modello* organizzativo di gestione e controllo previsto dal *Decreto* non solo per rispondere compiutamente al disposto di quest'ultimo e, così, porre le basi per l'esclusione di qualsivoglia responsabilità nel caso di commissione di un reato presupposto, ma anche per dare attuazione ad una precisa scelta d'impresa, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura d'azienda fondata sul rispetto di principi etici e di corrette regole comportamentali.

Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del *Decreto*, che indicano il *Modello* come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone, altresì, di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della *Società* affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel *Decreto* stesso.

Il *Modello* rappresenta infatti anche l'insieme dei principi etici e deontologici diretti ad improntare il perseguimento dello scopo sociale e l'attività della società.; principi che ella riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento delle finalità aziendali, alla luce della convinzione che l'agire per il bene della *Società* non può mai giustificare comportamenti in contrasto con i principi qui definiti.

Per tale ragione la filosofia aziendale che caratterizza l'operato della *Società*, ha suggerito di accompagnare l'adozione del *Modello* a quello di un Codice Etico volto a richiamare i principi di eticità e moralità cui devono attenersi tutti coloro che operano per la *Società*.

Da ciò la decisione di procedere all'adozione del presente *Modello*, tenendo conto delle prescrizioni del *Decreto* e delle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate, per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, ancorché le attuali dimensioni della *Società* abbiano imposto un adattamento delle indicazioni predette, al fine di evitare di delineare un quadro disciplinare del tutto incongruo rispetto alla specificità dell'attività sociale.

Il *Modello* adottato si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e di controllo, finalizzato a prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati contemplati dal *Decreto*, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli già esistente al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività aziendale e del relativo oggetto sociale.

Il *Modello* si propone quale valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli stakeholder (fornitori, collaboratori, clienti, *partner* commerciali, ecc.), affinché tali soggetti adottino comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici a cui si ispira la *Società* nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal *Decreto*.

Il *Modello* adottato e oggi atualizzato, alla luce di un assetto organizzativo della *Società* che può così essere sinteticamente descritto.

La Governance della *Società* è affidata all'amministratore unico Maria Teresa PAVONE, mentre l'attività di revisione è esercitata dal Revisore Unico, Dott. Piero PIZZINGRILLI. Per quanto attiene invece l'assetto organizzativo si fa integrale rimando all'organigramma aziendale.

3.L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale sulla base delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del *Modello*, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della *Società* dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In generale, l'*Organismo di Vigilanza* può essere composto da membri interni o esterni alla *Società* ed anche da consiglieri di amministrazione della stessa ma privi di deleghe in seno alla *Società*, che potrebbero pregiudicarne l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sull'effettiva applicazione del *Modello*.

Nello specifico ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e 7 del *Decreto* e delle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso, l'ODV deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: appare necessario che l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'autonomia e l'indipendenza dell'*Organismo di Vigilanza* costituiscono un elemento essenziale dell'attività di controllo. Atteso quanto sopra i membri dell'*Organismo di Vigilanza*, nell'accettare la nomina sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione d'autonomia e indipendenza rispetto alla *Società* a prescindere dal rapporto di subordinazione gerarchica o di partecipazione ad organi della stessa, assumendo essi l'impegno di vigilare sulla corretta applicazione del *Modello* ed essendo essi consapevoli che tale vigilanza è del tutto coerente agli obblighi cui essi sono tenuti.
- Professionalità l'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.
- Continuità d'azione l'ODV dovrà lavorare costantemente sulla vigilanza del *Modello* con i necessari poteri d'indagine, costituire una struttura interna, di modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza, curare l'attuazione del *Modello* e assicurarne il costante aggiornamento, non svolgere attività che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede o alterarne i requisiti o le caratteristiche richieste.

3.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'*Organismo di Vigilanza*, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'*Organismo di Vigilanza* è composto da 1 membro;
- L'Organo Amministrativo al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'*Organismo di Vigilanza* in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'*Organismo di Vigilanza* è configurato come unità di staff in posizione verticistica,

riportando direttamente all'Organo Amministrativo;

- Il funzionamento dell'*Organismo di Vigilanza* è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo stesso; tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Organo Amministrativo. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'*Organismo di Vigilanza* sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

3.3. Nomina

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dei componenti dell'*Organismo di Vigilanza*, scegliendo tra persone dotate di valida e riconosciuta esperienza in tematiche giuridiche, economiche o gestionali d'azienda. Più precisamente, le competenze richieste sono relative alle attività di verifica, di analisi dei dati a livello statistico, conoscenza del Codice Penale e del Codice Civile. Inoltre, i soggetti individuati devono avere le specifiche competenze e conoscenze in merito alla legislazione vigente sul territorio nazionale relativamente alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla gestione della sicurezza informatica e dei flussi informativi, alle prescrizioni in merito alla gestione ambientale (D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. , regolamento (UE) 2016/679 e circolari del garante della Privacy, D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.).

Se necessario, l'*Organismo di Vigilanza* può ricorrere a consulenti esterni per la sola consulenza di tipo tecnico, non essendo comunque ammesso l'affidamento delle funzioni specifiche dell'*Organismo di Vigilanza* a soggetti terzi diversi da quelli nominati dall'Organo Amministrativo . Resta in ogni caso ferma la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'*Organismo di Vigilanza*.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'*Organismo di Vigilanza* si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

La durata in carica dei componenti dell'*Organismo di Vigilanza* è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'*Organismo di Vigilanza* definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Non può essere nominato componente dell'*Organismo di Vigilanza*, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la *Società* decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

L'Organo Amministrativo può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere dell'organo di controllo, i componenti dell'*Organismo di Vigilanza* in ogni momento, ma solo per giusta causa. Per l'approvazione di una delibera di revoca per giusta causa di uno ovvero di tutti i membri dell'*Organismo di Vigilanza*, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti esclusivamente:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'*Organismo di Vigilanza* nello svolgimento dei propri compiti;

- l'omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell' *Organismo di Vigilanza* stesso;
- la sentenza di condanna della *Società*, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*Organismo di Vigilanza*;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'*Organismo di Vigilanza*;
- per il componente legato alla *Società* da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato dovrà, a sua richiesta, essere immediatamente reintegrato in carica dal Consiglio.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Organo Amministrativo con raccomandata A.R. L'Organo Amministrativo provvede a nominare il nuovo componente entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'*Organismo di Vigilanza* provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento di Funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse.

3.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'*Organismo di Vigilanza* possono essere così riepilogate:

- vigilanza sull'effettività del *Modello*, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e *Modello* istituito.
- valutazione dell'adeguatezza del *Modello*, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'*Organismo di Vigilanza*, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'*Organismo di Vigilanza* sono così definiti:

- vigilare sull'effettività del *Modello* attuando le procedure di controllo previste ;
- verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del *Modello* e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso ;
- assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del *Modello* e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari .

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'*Organismo di Vigilanza* ha la facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'*Organismo di Vigilanza*;
- accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'*Organismo di Vigilanza* ai sensi del D.Lgs.n.231/01;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del *Modello* ;
- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del *Modello*.

L'*Organismo di Vigilanza* potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del *Modello* o su situazioni specifiche.

3.5. Informazioni e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Sistema delle deleghe

All'ODV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la *Società*.

3.6 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, punto d) del D. Lgs. 231/2001, l'*Organismo di Vigilanza* deve essere informato, mediante apposite informative da parte dei *Destinatari*, in merito a fatti aziendali straordinari o comunque rilevanti rispetto ai processi sensibili, ovvero situazioni che potrebbero far insorgere una responsabilità della *Società* ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito viene riportata una tabella relativa ai flussi informativi da effettuarsi nei confronti dell'ODV da parte delle Aree / Funzioni aziendali collegate alle singole attività, con la relativa periodicità dei flussi. Eventuali informazioni/documenti non indicati nella tabella che segue, ma ritenuti comunque rilevanti alla luce di quanto precedentemente esposto, devono essere trasmessi all'ODV.

L'*Organismo di Vigilanza*, inoltre, potrà apportare modifiche/integrazioni al suddetto sistema di reporting.

Tali flussi informativi dovranno essere comunicati inviando una mail all'indirizzo preposto.

<i>Area / Funzione aziendale</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Flusso Informativo v / OdV</i>
Area Amministrazione e finanza	Annuale	Report bilancio della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report risultati economici semestrali della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report attività finanziarie della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Annuale	Report budget della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report su contratti di acquisto di servizi stipulati o risolti dalla <i>Società</i> di importo superiore ad euro 20.000,00.
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto percepiti dalla <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Irregolarità e/o deroghe sui rimborsi spese a dipendenti, dirigenti ed amministratori rispetto alle procedure in essere della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Semestrale	Report su ispezioni, verifiche, accertamenti da parte delle autorità fiscali, doganali, valutarie, previdenziali e assistenziali, della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report dei contratti in essere esistenti con la Pubblica Amministrazione della <i>Società</i>

Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report rischi latenti da nuovi contenziosi della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Variazioni procure e deleghe di funzioni della <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Immediata	Report problematiche derivanti da illeciti aventi potenziale natura penale, emersi sulla <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Immediata	Report problematiche derivanti da attacchi esterni ed interni rilevati sul sistema informatico aziendale, emersi sulla <i>Società</i>
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report nuovi dipendenti assunti, con segnalazione eventuali dipendenti provenienti da paesi terzi
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report dimissioni dipendenti
Area Amministrazione e finanza	Trimestrale	Report licenziamenti e relative motivazioni adottate dalla <i>Società</i>
Area Ambiente e Sicurezza del lavoro	Trimestrale	Report attività di verifica e attendibilità fornitori
Area Ambiente e Sicurezza del lavoro	Semestrale	Report su ispezioni, verifiche, accertamenti da parte delle autorità amministrative, di carattere ambientale e della sicurezza del lavoro, della <i>Società</i>
Area Sicurezza del Lavoro	Annuale	Report generale dell'RSPP in termini delle attività e della situazione della salute e sicurezza del lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008
Area Sicurezza del Lavoro	Semestrale	Report verifiche interne obbligatorie relative agli impianti
Area Sicurezza del Lavoro	Trimestrale	Variazioni Organigramma della Sicurezza
Area Sicurezza del Lavoro	Immediata	Report eventuali infortuni rilevati tra il personale
Area Sicurezza del Lavoro	Semestrale	Report attività di formazione ed informazione al personale sui rischi in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del *Modello*, la *Società* ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nelle attività a rischio.

Ai fini di garantirne la massima informazione, la *Società* procederà a diffondere il presente *Modello* a mezzo di posta elettronica e tramite specifica informativa scritta a tutti i dipendenti e collaboratori, fornendo laddove necessario tutte le istruzioni e i chiarimenti per la sua comprensione.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura all'*Organismo di Vigilanza*.

4.2. Informativa ad altri Destinatari

La *Società* promuove la conoscenza e l'osservanza del *Modello* anche tra i suoi consulenti, collaboratori a vario titolo e fornitori.

L'informativa sarà fornita attraverso l'accettazione di una clausola che sarà inserita nella contrattualistica *standard* e nella quale si darà atto dell'avvenuta approvazione del *Modello* da parte della *Società* e dell'impegno del terzo contraente di conoscere il contenuto dello stesso e di darvi piena attuazione.

Con riferimento alle prescrizioni del D. Lgs. 81/08, la *Società* promuove, inoltre, la conoscenza del *Modello* tra i soggetti interessati dalla suddetta normativa (es. società appaltatrici per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, cooperative, ecc.).

5. WHISTLEBLOWING

Il D. Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva (UE) 2019/1937, ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei c.d. segnalanti, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In generale, la nuova normativa prevede 3 canali di segnalazione (interno, esterno e di divulgazione pubblica o di denuncia all'A.G.) da utilizzare in via progressiva e sussidiaria, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Concentrando l'attenzione sui canali di segnalazione interni, va evidenziato che l'Ente che ha adottato un Modello Organizzativo 231 può scegliere di affidare la gestione del canale di segnalazione interna:

- a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche (sempre garantendo la riservatezza del segnalante), oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna devono svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, è chiamata anche ad applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - sono state commesse ritorsioni;
 - oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
 - o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D. Lgs. 23/2024;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Alla luce di quanto appena esposto per tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità nella violazione del *Modello*, la *Società* ha individuato specifiche procedure (per cui si rinvia all'apposito allegato da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente *Modello*), oggetto di un apposito atto organizzativo.

In ogni caso la *Società*, anche mediante il richiamato atto organizzativo, assicura il rispetto dei seguenti principi:

- l'assoluto divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del whistleblower;
- il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni.

La *Società* si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della *Società* o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La *Società* si impegna a tutelare il Segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Atti di tale natura, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, sono vietati e potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dal presente *Modello*. Eventuali segnalazioni ricevute in forma anonima non saranno prese in considerazione. Il *Segnalante* è responsabile della segnalazione fatta, che dovrà avere i requisiti di cui sopra (e quindi essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti).

Sono vietate forme di "abuso" del whistleblowing, con segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il *Segnalato*, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione.

Atti di tale natura nei confronti del soggetto segnalato sono vietati e potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dal presente *Modello*.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), e l'art. 7, comma 4, lett. b), del *Decreto* stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Aspetto essenziale per l'effettività del *Modello* è, dunque, costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al *Decreto* e, in generale, delle procedure interne previste dal *Modello* stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal *Modello* sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. L'applicazione del sistema disciplinare, dunque, presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel *Modello* e verrà attivata con le modalità appresso indicate.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole

comportamentali dedotte nel presente *Modello* sono definiti come illeciti disciplinari.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti *CCNL* per lavoratori dipendenti.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'*Ente* in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- (i) rimprovero scritto al lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente *Modello* o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello*;
- (ii) multa al lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente *Modello* o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del *Modello*;
- (iii) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione al lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente *Modello* o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello* stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della *Società* arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;
- (iv) licenziamento a danno del lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente *Modello* e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal *Decreto*.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, al comportamento complessivo tenuto dal lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge, alla posizione funzionale del lavoratore e delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ad altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i principi alla base del meccanismo di segnalazione ("c.d. whistleblowing"), volti a tutelare sia il soggetto segnalante, sia il soggetto segnalato, secondo quanto definito al precedente paragrafo.

In particolare, saranno oggetto di sanzione disciplinare, nel rispetto dei principi sopra esposti e tenendo conto delle medesime procedure accertative, le seguenti fattispecie:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Dovranno trovare applicazione le sanzioni disciplinari sopra esposte anche qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

6.3 Sanzioni per gli amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del *Modello*, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'*Organismo di Vigilanza* è tenuto ad informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo (o ai soci nell'ipotesi in cui il governo della *Società* sia affidato ad un organo monocratico dei soci), affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del *Modello* ad opera di uno o più Amministratori, l'Organo Amministrativo (o l'*Assemblea dei soci*) ha facoltà di procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della *Società* nei confronti del responsabile.

Infine, in caso di violazioni delle disposizioni del *Modello* ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, dell'organo di controllo o di un singolo socio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione rilevante ai fini del presente paragrafo l'Amministratore che:

- commetta gravi violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi inclusa l'omissione o il ritardo nella comunicazione all'*Organismo di Vigilanza* di informazioni dovute ai sensi del Modello e relative a situazioni non particolarmente a rischio o comunque ponga in essere tali comunicazioni in modo lacunoso o incompleto;
- ometta di vigilare adeguatamente sul comportamento dei dipendenti (anche dirigenti) posti a proprio diretto riporto, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al *Modello* di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del *Modello* della *Società* o determinare un potenziale od attuale pericolo per la *Società* di irrogazione delle sanzioni di cui al *Decreto*;
- non individui tempestivamente, anche per negligenza o imperizia, eventuali violazioni delle procedure di cui al *Modello* e non provveda ad intervenire per il rispetto delle procedure e del *Modello*;
- attui o minacci forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di un dipendente o collaboratore, anche per motivi collegati, indirettamente o direttamente, ad una segnalazione;
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni di possibili violazioni che si rivelino infondate, fatta salva l'eventuale accertamento di responsabilità civile (ex art. 2043) o penale (per ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ex codice penale);
- violi i principi alla base del meccanismo di segnalazione ("c.d. whistleblowing"), volti a tutelare sia il soggetto segnalante, che il soggetto segnalato. In particolare, saranno oggetto di sanzione disciplinare, nel rispetto dei principi sopra esposti e tenendo conto delle medesime procedure accertative, le seguenti fattispecie:
 - la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o

della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma

- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- ponga in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal *Decreto* ;
- ponga in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi – anche potenziale - nei confronti della *Società*;
- distribuisca omaggi o regali a funzionari pubblici al di fuori di quanto previsto nel Codice Etico o accordi altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione);
- effettui prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici, nazionali e non, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destini somme ricevute da organismi pubblici, nazionali e non, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- riconosca compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non osservi rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, o non agisca nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- non assicuri il regolare funzionamento della *Società* e degli organi sociali o non garantisca o agevoli ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, o ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- assuma un comportamento non corretto o non veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre, rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'*Organismo di Vigilanza* di qualsiasi violazione alle norme previste dal *Modello* di cui gli amministratori venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del *Modello* e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Resta salvo in ogni caso il diritto della *Società* ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Amministratore.

6.4 Misure nei confronti di Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente *Modello* e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal *Decreto* potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi commerciali, negli ordini e/o contratti d'appalto, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla *Società*, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal *Decreto*.

7. ANALISI DEI RISCHI

L'Analisi dei rischi è uno strumento che consente di valutare in modo sistematico tutti i rischi operativi e gestionali connessi con i differenti reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001.

7.1 Metodo

L'approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi con aspetti quantitativi in modo da rendere oggettivamente indipendenti i fattori di valutazione.

Il metodo adottato prevede le seguenti modalità operative:

- identificazione degli elementi di rischio (attività e reati);
- valutazione della correlazione attività/rischio-reato;
- valutazione dei sistemi di controllo esistenti;
- sviluppo di piani di adeguamento per rischi non accettabili con espressa previsione della divisione del rischio nella duplice tipologia di rischio potenziale o rischio residuo, laddove il rischio potenziale è il rischio che esiste di per sé, effettuando una certa attività, senza considerare l'esistenza di strumenti o protocolli di prevenzione mentre il rischio residuo è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l'applicazione di strumenti di prevenzione e controllo.

Il metodo prevede 4 fasi di analisi di seguito descritte:

- Identificazione delle Attività a rischio-reato ed identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale.

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'azienda al fine di individuare quelle che, in aderenza alla previsione normativa, possano considerarsi a rischio di illeciti. Quindi al fine di effettuare una mappatura completa si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le "aree di rischio", così come richiesto dalla normativa in questione.

In particolare si sono individuate le attività svolte da ciascun addetto, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti, sono state effettuate interviste con il personale aziendale, sono state accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs. 231/2001. E' stata inoltre effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti aziendali o soggetti terzi di cui l'azienda si avvale nell'esercizio delle attività medesime.

- Individuazione delle modalità di commissione dei reati.

Si distinguono le attività sensibili che presentano rischi diretti di rilevanza penale dalle attività strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale unicamente nella misura in cui siano combinate con le attività direttamente sensibili. Con riferimento alle attività sensibili è stata quindi predisposta la "mappatura delle aree a rischio-reato", in relazione alla quale si fa riferimento alla parte speciale del presente modello, nella quale si evidenziano la tipologia delle attività di rischio e le funzioni aziendali interessate dall'attività integrante le fattispecie di reato-presupposto con la precisazione che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 l'Ente può essere ritenuto responsabile anche in tutti i casi in cui il delitto risulti tentato, ex art. 56 c.p.

- Verifica dei controlli in essere o da implementare. Ogni attività potenzialmente a rischio viene assoggettata a determinati controlli, individuati sulla base del riferimento operato dalle linee guida di Confindustria ed adattati alle peculiarità della Società. Maggiore sarà il peso e l'efficacia dei predetti controlli, minore sarà il rischio residuo.
- Valutazione del rischio residuo. Una volta assunti i controlli in essere, viene valutata la loro incidenza ed effettività con riferimento a quelli effettuati durante lo svolgimento

dell'attività o a conclusione della stessa. In ogni caso si fa rimando alla tabella riassuntiva (allegato A) acclusa al presente modello e da ritenersi parte integrante ed essenziale di esso. Il *Decreto* Legislativo n. 231 del 2001 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia ed effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati. L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata un'attività dinamica che prevede periodicamente un ciclo di audit ed eventualmente aggiornamento in modo da mettere l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischio della propria gestione. Sarà pertanto onere dell'organo amministrativo tenere aggiornato il presente modello alla luce dell'evoluzione del risk assessment.

